

Codice A1821A

D.D. 25 marzo 2024, n. 664

**Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte. Conferma iscrizione nella sezione di assegnazione delle Organizzazioni di Volontariato aderenti al Comitato Regionale della Croce Rossa Piemonte. Anno 2024.**



**ATTO DD 664/A1821A/2024**

**DEL 25/03/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1821A - Protezione civile**

**OGGETTO:**

Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte. Conferma iscrizione nella sezione di assegnazione delle Organizzazioni di Volontariato aderenti al Comitato Regionale della Croce Rossa Piemonte. Anno 2024.

Premesso che

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" ha istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

la Direttiva del 9 novembre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile **del 13 novembre 2012**, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle *organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni*, riconfigura la struttura dell'elenco nazionale, prevedendo l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un proprio Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile - da istituirsi appositamente e separatamente dal registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che abroga e sostituisce la L. 266/1991;

la medesima direttiva stabilisce che l'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione civile del proprio territorio e demanda alle rispettive legislazioni regionali la definizione delle modalità di iscrizione e la determinazione dei requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni di protezione civile; questi ultimi devono comunque soddisfare i criteri minimi di base previsti nella direttiva stessa;

la D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014 della Giunta Regionale del Piemonte ha preso atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, istituendo l'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, strutturandolo in due sezioni:

a) "Sezione A", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi di base previsti dalla Direttiva;

b) "Sezione B", composta da associazioni e gruppi comunali/intercomunali di volontariato aventi i requisiti di cui al precedente punto a), nonché quelli funzionali all'operatività delle organizzazioni di volontariato in seno alla Colonna Mobile Regionale, previsti dall'art. 3 del regolamento regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;

l'art. 33, comma 1 del D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", decreto che abroga e sostituisce il D.P.R. 194/01, sancisce l'obbligatorietà di iscrizione nell'Elenco Nazionale, suddiviso in Elenco Centrale ed Elenchi Territoriali di cui al successivo art. 34, per poter operare nel Settore della Protezione Civile;

l'art. 3, c. 4 del citato Regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché la Direttiva del 9 novembre 2012 stabiliscono, altresì, che il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione all'elenco territoriale deve essere verificato almeno ogni tre anni;

visto il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i, in particolare l'art. 3, comma 3-bis che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile;

visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011 con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3-bis del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 con il quale si è proceduto all'adozione dell'intesa in materia di formazione, informazione e addestramento, controllo sanitario e sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile;

visto il successivo Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012;

Considerato che:

i Legali Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato la documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione di appartenenza all'Elenco Territoriale della Regione Piemonte;

dall'esito dell'istruttoria, custodita agli atti del Settore di Protezione Civile, sono risultate in

possesso dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione - nella sezione di assegnazione - dell'Elenco Territoriale della Regione Piemonte, **le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Comitato Regionale della Croce Rossa Piemonte**, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione (All. 1), per farne parte integrante e sostanziale;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/08;
- L.R. 7/03;
- D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1;
- D.lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- Determinazione Dirigenziale D.B14.14 n. 702 del 26/03/2014;
- art. 3 del Regolamento Regionale del 23 luglio 2012 n. 5/R;
- D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014,;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1 - 4046 del 17/10/2016, come modificata con D.G.R. n. -3361 del 14/06/2021;

#### *determina*

- 1) di **confermare l'iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile aderenti al Comitato Regionale della Croce Rossa Piemonte**, di cui all'elenco allegato (**All. 1**) alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, nella Sezione di assegnazione dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, istituito con D.G.R. n° 35 - 7149 del 24/02/2014, **per ulteriori tre anni** a partire dalla data del presente provvedimento;
- 2) di stabilire l'obbligo che ogni variazione dei dati inerenti i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco territoriale, previsti all'art. 3, c. 4 del regolamento del 23 luglio 2012, n. 5/R nonché dalla direttiva del 9 novembre 2012, che dovesse intervenire nel triennio di validità della conferma, o comunque fino alla successiva verifica, deve essere tempestivamente comunicata al settore Protezione Civile della Regione Piemonte, che valuterà la permanenza o meno dell'iscrizione, o la variazione della sezione di assegnazione;
- 3) di stabilire, altresì, che la conoscenza da parte di questa amministrazione della contravvenzione di cui al precedente punto 2 comporta l'immediato avvio del procedimento di sospensione dell'organizzazione dall'Elenco territoriale e la conseguente impossibilità di svolgimento di attività di protezione civile. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione l'organizzazione dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione, in caso contrario si procederà alla cancellazione d'ufficio dall'Elenco territoriale.
- 4) di notificare all'organizzazione, a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo

equipollente qualora non ancora attivata, la presente determinazione di conferma dei requisiti;

- 5) di disporre che la prossima verifica dei requisiti sarà effettuata **entro tre anni** a partire dalla data del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2012.

Il Funzionario Estensore  
Antonietta MAURO

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)  
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

